Regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 24/11/1997

Oggetto: completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 PAG. 0033 - 0035

Atti modificati: 396R1107 (Modifica)

Testo:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1065/97 (4); considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

- (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
- (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.
- (3) GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.
- (4) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche

FRANCIA

Formaggi

GERMANIA

AUSTRIA

SVEZIA *Grassi*

GERMANIA

Olio di oliva

ITALIA

- Dauno (DOP)
- Terra di Bari (DOP)
- Garda (DOP)
- Laghi Lombardi (DOP)
- Monti Iblei (DOP)
- Valli Trapanesi (DOP)

Ortofrutticoli

ITALIA

- Scalogno di Romagna (IGP)
- Nocciola di Giffoni (IGP)
- Clementine di Calabria (IGP)
- Uva da tavola di Canicattì (IGP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati GERMANIA

B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 Birre

GERMANIA

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria ITALIA

- Pane casareccio di Genzano (IGP)
- C. PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 FRANCIA